

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CREDITI DI FIRMA ITALIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I crediti di firma sono una forma di garanzia prestata dalla Banca, su richiesta della clientela, con la quale la banca si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.

La Banca non pone pertanto a diretta disposizione del cliente una somma di denaro ma gli concede un credito in forma non monetaria.

Il credito di firma Italia si estrinseca nell'obbligazione assunta dalla Banca di pagare un determinato importo a favore di un terzo residente in Italia (creditore / beneficiario), nell'interesse di un proprio cliente (debitore principale) anch'esso residente in Italia, qualora quest'ultimo non faccia fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.

Le obbligazioni assunte dalla Banca in relazione ad un impegno di firma possono assumere differenti forme, tra cui la principale è la fidejussione.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di escussione della garanzia rilasciata dalla Banca, la restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI¹ SU CREDITI DI FIRMA DI NATURA COMMERCIALE

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma commerciali

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma su Locazione

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie commerciali

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

¹ Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma.
In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma per rimborso crediti IVA

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti (Legge 2 agosto 2004, n. 210 – Tutela dei Promissari acquirenti)

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Altre Commissioni su crediti di firma

▪ COMMISSIONE CONSAP PERCENTUALE ²	0,5000 %
---	----------

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie disciplinate da leggi e regolamenti

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €

² Commissione da riconoscere a CONSAP applicata solo sugli impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti.

▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

COMMISSIONI ³ CREDITI DI FIRMA DI NATURA FINANZIARIA

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma finanziari, impegni di firma a favore di banche e società finanziarie

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	6,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie finanziarie

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE PERCENTUALE ANNUA PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	6,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

SPESE

Spese su operazioni crediti di firma

▪ PER OPERAZIONI DI IMPORTI FINO A	25000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	100,00 €
▪ SPESE URGENZA	50,00 €
▪ SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD	0,5000 %(*)
▪ MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD	150,00 € (*)
▪ PER OPERAZIONI DI IMPORTI FINO A	100000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	150,00 €
▪ SPESE URGENZA	100,00 €

³ Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma. In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.

▪ SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD	0,5000 % (*)
▪ MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD	200,00 € (*)

▪ per operazioni di importi superiori a	100000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	250,00 €
▪ SPESE URGENZA	200,00 €
▪ SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD	0,5000 % (*)
▪ MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD	300,00 €(*)

(*) Applicate qualora il cliente richieda il rilascio di un impegno di firma fornendo personalmente il testo (da lui stesso predisposto ovvero richiesto dal beneficiario).

ALTRE SPESE

(escluso l'eventuale recupero di spese vive ed autentiche notarili)

▪ SPESE PER ATTI AGGIUNTIVI ⁴	100,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	MINIMA ANNUALE
---	----------------

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Commissioni

▪ MODALITA' DI RECUPERO PROVENTI ⁵	ANTICIPATA
▪ PASSO DEL RECUPERO PROVENTI (DATO ESPRESSO IN MESI) ⁶	12

⁴ In misura fissa per variazioni apportate alle garanzie già in essere – appendici varie all'atto originario.

⁵ Modalità di recupero delle commissioni, calcolate in base al numero di giorni effettivi senza conteggiare l'ultimo giorno. Per il calcolo si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

⁶ Intervallo espresso in mesi che definisce la periodicità del recupero delle commissioni (frequenza di liquidazione), calcolate su base annua.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Si precisa che la Banca ha facoltà di richiedere in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.

Per le norme relative al recesso dal contratto principale di conto corrente del Cliente si rimanda al relativo Foglio Informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il contratto di garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto sottoscritto tra la Banca e il Cliente resta operante fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Banca ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banca Aletti S.p.A.
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA	
Cliente/Debitore Principale residente in Italia	E' il soggetto che richiede l'emissione della fidejussione e che ne risponde nei confronti della Banca.
Fidejussione	La fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
Impegni di firma al rilascio di garanzie	Gli impegni di firma al rilascio di garanzie sono impegni assunti dalla Banca a rilasciare una garanzia al verificarsi di un evento futuro.
Impegni di firma commerciali	Gli impegni di firma di natura commerciale sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche transazioni commerciali quali, ad esempio, la garanzia di buona esecuzione contrattuale. Rientrano in questa tipologia anche gli impegni rilasciati a garanzia di dilazione di pagamento concessa dal venditore relativa all'acquisto di beni e servizi attinenti l'ordinaria attività aziendale.
Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti	Gli impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari.
Impegni di firma finanziari	Gli impegni di firma di natura finanziaria sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche operazioni finanziarie che possono rientrare nell'ordinaria operatività della controparte, quali gli impegni rilasciati a garanzia di acquisto di quote/partecipazioni societarie, nonché le fattispecie che non rientrano tra gli impegni di firma di natura commerciale.
Impegni di firma per rimborso crediti IVA	Sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari. Sono rilasciati a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia del

	rimborso di Credito IVA ricevuto dalla clientela qualora, a seguito di accertamento dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso.
Impegni di firma su locazione	Gli impegni di firma su locazione sono impegni rilasciati dalla Banca a favore del proprietario dell'immobile nell'interesse del conduttore in sostituzione del deposito cauzionale previsto dalla legge a garanzia dell'adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di affitto.
Terzo Creditore/Beneficiario residente in Italia	E' il soggetto nei cui confronti la Banca si impegna a pagare un determinato importo in caso di inadempienza del debitore principale.